

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA COSTITUZIONE DEL “GRUPPO INDUSTRIALE DEL TPL”

TRA

Regione Emilia-Romagna

E

Città Metropolitana di Bologna

Comune Bologna

Provincia di Ferrara

Comune di Ferrara

Provincia di Modena

Comune di Modena

Provincia di Reggio Emilia

Comune di Reggio Emilia

Comune di Piacenza

Provincia di Forlì-Cesena

Comune di Forlì

Comune di Cesena

Provincia di Ravenna

Comune di Ravenna

Provincia di Rimini

Comune di Rimini

(di seguito congiuntamente denominati anche come le «**Parti**» o gli «**Enti Pubblici Soci**»)

VISTI

- A)** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, il quale abroga contestualmente i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- B)** il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, avente ad oggetto il “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- C)** la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna del 2 ottobre 1998, n. 30, recante la “*Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*” e, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - i) l’articolo 2, comma 1, lett. e), che esprime il principio secondo il quale la Regione Emilia-Romagna incentiva la creazione di soggetti aggregati per il TPL, prevedendo espressamente che «*l’azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale si ispira ai seguenti principi generali: (...) e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e progressiva apertura al mercato dei servizi*»;

- ii) l'articolo 13, comma 6, relativo all'affidamento della gestione del servizio di TPL tramite gara, il quale prevede che *«la scelta dei soggetti gestori dei servizi è effettuata di norma attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento»*;
 - iii) l'articolo 15, comma 1, secondo il quale *«qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve preventivamente essere assentita dall'ente affidante»*;
 - iv) l'articolo 19, comma 3, che indica le funzioni e i compiti posti a capo delle Agenzie locali per la mobilità e il TPL, costituite, ai sensi del precedente comma 1 del medesimo articolo, dalle Province e dai Comuni;
- D)** la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 30 giugno 2008, n. 10, recante *“Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”*;
- E)** la Deliberazione di Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 908, recante *“Ambiti territoriali ottimali ed omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna”*, con la quale sono stati definiti gli ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei, *«ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiliari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le disposizioni regionali previste all'art. 14-ter comma 1 della L.R. 30/98 e dell'art. 24 della L.R. 10/2008, corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province:*
- a. *Ambito Trebbia - Piacenza;*
 - b. *Ambito Taro - Parma;*
 - c. *Ambito Secchia - Panaro - Reggio Emilia e Modena;*
 - d. *Ambito Reno - Bologna e Ferrara;*
 - e. *Ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini»*;
- F)** il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, con specifico riferimento all'articolo 37, che individua le funzioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche *«ART»*) in materia di trasporto pubblico locale (di seguito anche *«TPL»*);
- G)** la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 25 luglio 2013, n. 9, recante *“Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione”* e, segnatamente, l'articolo 28, comma 1, che ha modificato l'articolo 24, comma 1, della richiamata Legge Regionale n. 10/2008, stabilendo che, in materia di TPL, la Regione *«procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma, assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata»* e la Giunta regionale *«definisce gli ambiti sovra-bacinali ottimali omogenei, al fine dell'organizzazione dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale e dell'affidamento dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica»*;
- H)** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito per brevità *«TUSP»*) e, in particolare, gli articoli 5, 7 e 8, che congiuntamente prevedono, in caso di operazioni straordinarie che comportino l'acquisto da

parte di Pubbliche Amministrazioni di partecipazioni in società già esistenti, la sottoposizione all'obbligo di preventiva adozione di una delibera analiticamente motivata in relazione alle finalità perseguite, alla convenienza economica e finanziaria, ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

- I) il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”*, e, nello specifico, l'articolo 24, comma 5-bis, ai sensi del quale le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;
- J) la Delibera di Giunta Regionale del 2 novembre 2022, n. 1828, recante *“Attuazione del comma 5-bis dell'art. 24 d.l. n. 4/2022 Convertito con legge 28 marzo 2022 n. 25 - proroga dei Contratti di servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 4, par. 4 reg. CE n. 1370/2007”*, che prende atto della possibilità *«di procedere alle proroghe degli affidamenti dei servizi di Tpl, ai sensi dell'art. 4 paragrafo 4, del Regolamento CE n.1370/2007 (...) nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare significativi investimenti, in autofinanziamento anche parziale, in esecuzione del PNRR o di altri strumenti finanziari orientati alla sostenibilità ambientale, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento»*;
- K) il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*;
- L) il Piano di programmazione del TPL per il triennio 2021 – 2023, che prevede investimenti per oltre € 240.000.000,00 (Euro duecentoquarantamiliardi/00), orientati alla transizione ecologica e alla definizione di un modello di mobilità integrata e flessibile, con particolare riferimento ai servizi di TPL regionali su gomma;
- M) l'“Atto di indirizzo triennale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per il triennio 2021-2023”, redatto ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, e adottato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 52/2021 con il quale sono indicati i principali filoni di intervento tre i filoni - integrazione gomma-ferro, digitalizzazione e investimenti - su cui la Regione vuole incidere per rafforzare e rendere più compatibile con l'ambiente, moderno e competitivo il trasporto pubblico locale;
- N) la Delibera di Giunta Regionale del 47 marzo 2022, n. 316, che ha approvato il *“Patto per il trasporto pubblico regionale e locale e per la mobilità sostenibile 2022-2024”*, relativo ai servizi di TPL su gomma, dal quale risulta confermata la valenza strategica del *«percorso di aggregazione in un'unica holding regionale delle aziende di trasporto a maggioranza pubblica (Tper, Tep, Start Romagna e Seta) e di una eventuale integrazione pubblico-privata, con l'obiettivo di creare un unico operatore con dimensioni patrimoniali, capacità tecniche e di investimenti e competenze che ne aumentino la competitività nel mercato»*;
- O) il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 gennaio 2021, che ha istituito una Commissione di studio in materia di TPL, la quale ha redatto la *“Relazione finale”* che, in relazione all'oggetto relativo al miglioramento della gestione del servizio di TPL, stabilisce che vada incentivata *«l'aggregazione tra gli operatori»* e che la *«dimensione dei bacini di utenza e dei lotti oggetto dell'affidamento deve seguire criteri che tengano conto dei contesti e dei tipo di servizio»*;
- P) la Legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante *“Norme per la tutela della concorrenza del mercato”*, e, specificamente, l'articolo 16, che prevede, a determinate condizioni, un obbligo di comunicazione e/o di notifica all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito

anche l'«AGCM») delle operazioni di concentrazione fra imprese, al fine di consentire all'AGCM l'esercizio dei propri poteri di controllo;

- Q) il Decreto del Ministro dell'Economie e Finanze del 28 aprile 2023, recante “*Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*”, il quale individua i benefici a favore degli enti locali che aderiscono ad iniziative di riorganizzazione e aggregazione nei servizi pubblici locali, al fine di incentivarne l'adesione;

PREMESSO CHE

- R) le Parti, come meglio individuate nell'Allegato “A” del presente protocollo di intesa (di seguito «**Protocollo**»), sono titolari di partecipazioni dirette o indirette all'interno delle società TPER - Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna S.p.A. (di seguito anche «**TPER**»), SETA - Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A. (d'ora in avanti anche «**SETA**») e Start Romagna S.p.A. (d'ora in poi anche «**START**»); TPER, SETA e START sono complessivamente identificate come le «**Società**»);
- S) nel contesto della Regione Emilia-Romagna, TPER, SETA e START gestiscono il servizio urbano ed extraurbano di otto dei nove bacini regionali e da tempo hanno avviato un percorso di collaborazione sinergica, che ha portato a reciproci vantaggi. In particolare, negli ultimi anni le tre aziende del TPL regionali, oltre ad un costante confronto sulle iniziative strategiche e in ottica di miglioramento delle prassi operative, hanno portato avanti progetti comuni quali, a titolo esemplificativo: la predisposizione di gare per l'acquisto congiunto di *autobus* e sistemi informativi, l'integrazione di alcuni processi di *staff* (come, ad esempio, la gestione amministrativa delle sanzioni), l'accentramento del ruolo di “*Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione*”, lo sviluppo di piattaforme e applicazioni congiunte (come, per esempio, “*Roger*”) per l'introduzione di logiche di “*Mobility as a Service*” e di digitalizzazione del titolo di viaggio;
- T) quanto descritto nel precedente paragrafo ha consentito già da tempo di accrescere l'*expertise* del personale di tutte e tre le aziende e di conseguire benefici economici e operativi, soprattutto in termini di efficacia ed efficienza delle attività svolte, connessi all'adozione di un percorso comune;
- U) nel 2012, attraverso la fusione delle precedenti aziende di TPL dei bacini di riferimento e dei rami ferroviari, sono state costituite TPER, SETA e START, e che nello stesso anno, nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, è stato intrapreso un percorso di integrazione tra i gestori dei servizi pubblici locali, anche in forza di quanto definito dalla già menzionata Legge Regionale n. 30/1998, che, con particolare riferimento alla creazione di soggetti aggregati per il TPL, all'articolo 2, comma 1, lett. h), prevede che «*l'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale si ispira ai seguenti principi generali: (...) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e progressiva apertura al mercato dei servizi*»;
- V) l'obiettivo, espressamente previsto dalla richiamata Legge Regionale n. 30/1998, trova riscontro nei seguenti atti:
- (i) nel Patto per il trasporto pubblico regionale e locale e per la mobilità sostenibile 2022-2024, dove si prevede la “*costituzione di una holding regionale delle aziende di trasporto pubblico regionale creando un unico operatore con capacità tecniche, competenze, alta competitività ed efficienza in grado di rispondere alle sfide di digitalizzazione*”;
 - (ii) nella Delibera di Giunta Regionale del 2 novembre 2022, n. 1828, che prevede la possibilità di prorogare i contratti di servizio del TPL, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1370/2007, anche nell'ottica della successiva “*creazione di operatori di TPL che abbiano dimensioni patrimoniali, capacità tecnica e finanziaria e*

competenze idonee a perseguire una significativa presenza sul mercato del TPL che porterebbe oltre che ad una maggiore competitività, ad aumentare la capacità di investimento e di finanziamento, per il raggiungimento di obiettivi di efficienza e integrazione dei servizi, razionalizzazione dei costi e di ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche”, specificando che “le aziende auto filoviarie di TPL a maggioranza pubblica hanno avviato lo studio di aggregazione per la realizzazione di una holding regionale, intraprendendo percorsi per realizzare sinergie industriali volte a sviluppare comuni competenze e professionalità, maggiore efficienza e operatività congiunte”;

- W)** il percorso di integrazione, così come descritto nei paragrafi precedenti, ha coinvolto nella Regione Emilia-Romagna anche le agenzie per la mobilità (d'ora in avanti le «**Agenzie per la Mobilità**»), con la creazione nel 2017 di un'unica Agenzia per la Mobilità per i bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna;
- X)** a livello di partecipazioni societarie, TPER detiene l'85% delle azioni di TPF Scarl e di TPB Scarl, questi ultimi in qualità aggiudicatari iniziali, START detiene il 58% di METE S.p.A. e l'80% delle azioni di ATG S.p.A.;
- Y)** TPER e START, di conseguenza, partecipano indirettamente all'erogazione del servizio di TPL, rispettivamente nei bacini di Bologna e Ferrara e dei bacini di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, mentre SETA risulta titolare, in via diretta, dei contratti di servizi relativi all'erogazione del servizio pubblico in oggetto nei bacini di Piacenza, Reggio-Emilia e Modena;
- Z)** nel contesto di cui ai paragrafi precedenti, gli Enti Pubblici Soci, nei vari piani di ricognizione ordinaria, hanno proceduto a razionalizzare le partecipazioni pubbliche di TPER e START, sul presupposto che ricorressero le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lett. c), del TUSP, secondo cui possono essere oggetto di accorpamento due o più società a partecipazione pubblica che svolgano attività analoghe o similari;
- AA)** la Corte dei conti ha ritenuto sussistenti nei confronti delle citate società i presupposti per procedere a tale razionalizzazione, richiamando l'articolo 20, comma 2, lett. c), del TUSP, (v., tra le tante, Corte dei conti, Sezione di controllo della Regione Emilia-Romagna, 24 marzo 2016, n. 32, Corte dei conti, Sezione di controllo della Regione Emilia-Romagna, 28 luglio 2021, n. 131, Corte dei conti, Sezione di controllo della Regione Emilia-Romagna, 22 aprile 2021, n. 66);
- BB)** il richiamato Decreto del Ministro dell'Economie e Finanze del 28 aprile 2023 consente l'accesso a vari benefici, con lo scopo di incentivare l'adesione alle riorganizzazioni e alle aggregazioni di servizi pubblici locali, tra i quali il riconoscimento di una riserva (fino al 10%) nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie stanziata a carico del bilancio dello Stato per gli interventi a titolarità degli enti locali relativi al PNRR e la previsione di linee progettuali dedicate agli enti locali e finanziate con risorse a valere sui programmi comunitari 2021 - 2027 o sui relativi programmi complementari;
- CC)** è nell'interesse degli Enti Pubblici Soci realizzare un'operazione di aggregazione delle Società che attualmente erogano territorialmente il servizio di TPL regionale (di seguito l'«**Operazione**»), perseguendo gli obiettivi diretti alla valorizzazione del servizio di TPL, in un'ottica di continuo miglioramento della competitività e della conoscenza del territorio, di realizzazione e consolidamento delle sinergie e delle *performance* economico-finanziarie, della diffusione di *best practice* operative nell'erogazione del servizio pubblico in esame e di generare benefici sui vari livelli e processi di investimento;

CONSIDERATO CHE

- DD)** dagli approfondimenti svolti, l'Operazione può delinearsi secondo le seguenti direttrici, che vengono descritte più nel dettaglio all'interno dell'Allegato “B” del presente Protocollo:

- i) l'obiettivo sarà quello di costituire un gruppo industriale unico che assuma il ruolo di vertice strategico, direttivo, nonché di coordinatore delle politiche di gestione per ogni processo aziendale (d'ora in avanti anche il «**Gruppo Industriale del TPL**») nell'ambito dell'erogazione del servizio di TPL per tutto il territorio dell'Emilia-Romagna;
 - ii) il presidio territoriale verrà mantenuto attraverso la costituzione di tre società operative territoriali (anche denominate le «**SOT**»), che opereranno direttamente a livello locale, preservando l'offerta del servizio pubblico di TPL e le specifiche esigenze dei bacini di riferimento, in coerenza con i contratti di servizio attualmente in vigore;
 - iii) la costituzione del Gruppo Industriale del TPL e delle SOT avverrà in due fasi, attraverso una scissione mediante scorporo delle singole SOT per procedere, successivamente, con la fusione per incorporazione delle Società;
- EE)** attraverso l'Operazione, gli Enti Pubblici Soci si propongono di favorire lo sviluppo e il miglioramento del servizio di TPL regionale, anche nella direzione dell'innovazione, rispettando, da un lato, le attuali esigenze territoriali locali e mantenendo, dall'altro, una struttura flessibile, che consenta il raggiungimento di specifici obiettivi strategici ed operativi;
- FF)** rappresenta quindi interesse comune delle Parti quello di collaborare per individuare le specifiche modalità operative con cui avverrà l'Operazione in oggetto, attraverso l'adozione di ogni atto che risulterà strumentale alla realizzazione dell'intervento, tra cui anche l'impegno (i) a gestire e ottemperare agli obblighi di qualsivoglia natura eventualmente legati o connessi all'emissione obbligazionaria che ha interessato TPER finalizzati alla sua conservazione e (ii) ad acquistare, secondo modalità da definirsi, le quote che siano ancora detenute dai soci privati, escludendosi in tal senso l'eventualità che le Pubbliche Amministrazioni diventino socie di operatori economici privati all'esito della prospettata Operazione;
- GG)** la collaborazione tra le Parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento di finalità di natura puramente pubblicistica a beneficio e a vantaggio della collettività, concludendo un accordo dal quale discenda una divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali;
- HH)** nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra gli Enti Pubblici Soci, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione di cui trattasi attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono espressamente quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, gli atti, i documenti richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Sono altresì parti integranti e sostanziali del presente Protocollo i seguenti allegati:
 - Allegato "A": Partecipazioni degli Enti Pubblici Soci;
 - Allegato "B": Sintesi dell'Operazione.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Le Parti, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, condividono e intendono perseguire l'interesse allo sviluppo della mobilità del territorio, consolidando e migliorando le *performance* operative ed economiche complessive, anche sulla base delle esperienze maturate nel settore.
2. Al fine di perseguire l'interesse di cui al comma che precede, le Parti coopereranno per definire le modalità operative per la realizzazione dell'Operazione di integrazione tra le Società, creando un Gruppo Industriale del TPL, che assuma un ruolo di vertice strategico e direttivo, e mantenendo il presidio territoriale attraverso la costituzione di SOT, verificate anche su base provinciale, che gestiranno le esigenze operative del TPL nei diversi bacini territoriali.

Articolo 3

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata pari a 2 anni, con decorrenza dell'efficacia dal momento della sottoscrizione.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti prima della scadenza del termine di cui al comma che precede.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione dell'Operazione)

1. Nel rispetto della finalità descritta all'articolo 2, le Parti si impegnano a realizzare l'Operazione secondo le modalità descritte all'interno dell'Allegato "B", che prevede la scissione mediante scorporo delle SOT nel corso della prima fase e la conseguente fusione delle società SETA e START in TPER nell'ambito della seconda fase.
2. Le Parti concordano che l'Operazione dovrà essere portata a conclusione anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse venire a mancare il coinvolgimento di SETA o START nel corso dell'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 5

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, comprese le eventuali società partecipate che sono titolari di partecipazioni dirette nei confronti delle Società, si impegnano ad eseguire tutte le attività di propria competenza con tempestività, massima cura e diligenza.
2. Nello specifico, le Parti svolgeranno tutti gli adempimenti che risulteranno necessari per la realizzazione dell'Operazione, nonché tutte le attività consequenziali che saranno funzionali a consentire alle SOT di essere effettivamente operative ai fini dell'erogazione del servizio di TPL.

Articolo 6

(Modifiche e comunicazioni)

1. Il presente Protocollo e gli Allegati possono essere modificati e/o integrati, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'Operazione.
2. Per le comunicazioni le Parti utilizzano il loro indirizzo PEC.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Limitatamente a quanto necessario ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro rispettivi dati vengano da loro stesse reciprocamente trattati in via cartacea, informatica e telematica, ed in particolare siano comunicati a tutti i soggetti rispetto ai quali la comunicazione sia imposta per legge.
2. In relazione agli obblighi di trattamento dei dati previsti dalla normativa di riferimento, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si obbligano:
 - a) ad osservare e rispettare le disposizioni del Regolamento 679/2016/UE, e dei corrispondenti e successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - b) ad osservare e rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - c) ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte dalla normativa sopra citata;
 - d) ad introdurre le ulteriori misure di salvaguardia che il Garante dovesse disporre.
3. Ciascuna Parte, in caso di mancato o inesatto adempimento rispetto ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, dovrà manlevare l'altra Parte da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta, subita dalla prima Parte medesima o da terzi, anche con riferimento ai rapporti con eventuali utenti e/o ad eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate dalle competenti Autorità.
4. Nell'ambito delle attività rese in esecuzione del presente Protocollo, ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza, metterà in atto tutte le misure tecniche e gestionali idonee a garantire la riservatezza, anche ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, dei predetti dati e informazioni.

Articolo 8

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Protocollo.
2. In caso di mancato accordo, la cognizione di ogni eventuale controversia sarà devoluta in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
2. Il presente Protocollo dovrà essere interpretato ed eseguito secondo correttezza e buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che esse intendono ragionevolmente perseguire.
3. Fatti salvi ulteriori e più ampi accordi tra le Parti riguardanti attività differenti nonché eventuali ulteriori patti di consultazione o patti parasociali interni alle Società, il presente Protocollo prevale su ogni altro accordo, verbale o scritto, eventualmente intervenuto tra le Parti in merito al medesimo oggetto, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in ordine a tale oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alessandro Meggiato, Responsabile di SETTORE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/239

IN FEDE

Alessandro Meggiato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/239

IN FEDE

Paolo Ferrecchi